

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE OSARINEM EBAGUA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TORINO/ALBINOLEFFE DEL 6.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 del 10.1.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Osarinem Ebagua, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 1 giornata effettiva di gara e ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ANDREA BOVO SEGUITO GARA PADOVA/SAMPDORIA DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 20 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete